



COMUNE DI BRINDISI

SETTORE TRASPORTI - MOBILITA' - GRANDI INFRASTRUTTURE

Via F. Fornari, 7 - Tel. e Fax 0831/229379 - Fax 0831/562210

Ordinanza in materia di circolazione e traffico n. 5287

IL SINDACO

VISTA la deliberazione G.C. n. 697 del 20.09.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si individuava e delimitava nel centro cittadino una zona di particolare rilevanza urbanistica, per esigenze prioritarie di traffico;

VISTA la deliberazione G.C. n. 354 del 08.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha istituito la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) sulla "Zona Via R. Margherita e strade limitrofe", con interdizione della circolazione a carattere permanente e per tutti i giorni feriali e festivi, nella fascia oraria unica dalle ore 00,00 alle ore 24,00, per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sino a revoca successiva, nella citata area che ricade nella zona inglobata nell'area di delimitazione di rilevanza urbanistica per esigenze prioritarie di traffico, con installazione di varchi elettronici;

PRESO ATTO dell'approvazione della planimetria relativa all'individuazione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) con la su citata deliberazione G.C. n. 354 del 08.11.2013;

PRESO ATTO altresì che, con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del Settore Trasporti di provvedere al compimento di tutti gli adempimenti consequenziali al medesimo atto per l'istituzione di che trattasi;

CHE, in esecuzione dell'indirizzo dell'Amministrazione Comunale a tal proposito, con ordinanza sindacale n. 5280 del 08/11/2013, si dava atto della istituzione della 5^a Z.T.L. ed, al contempo, si regolamentava il traffico e la circolazione della stessa;

VISTO il Decreto cautelare n. 564 del 13.11.2013, con il quale il Presidente monocratico del T.A.R. Puglia di Lecce, Sezione II, ha sospeso l'efficacia della ordinanza sindacale n. 5280 del 08/11/2013 per la parte in cui non esclude dai divieti nell'area la struttura ricettiva alberghiera per le ordinarie operazioni di carico e scarico di persone e bagagli;

RILEVATO, altresì, necessario procedere ad operare modifiche per la migliore attuazione della circolazione stradale sulla 5^a Z.T.L.;

CONSIDERATO CHE, sulla strada sopra citata, secondo quanto disposto nella deliberazione G.C. n. 354 del 08.11.2013, si debba interdire la circolazione veicolare, nei giorni feriali e festivi, nella fascia oraria unica dalle ore 00,00 alle ore 24,00, per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sino a revoca successiva, ad esclusione di: veicoli dei residenti anagrafici, veicoli delle Forze di Polizia, di pronto intervento e soccorso nell'espletamento delle proprie funzioni, veicoli degli Istituti di vigilanza, veicoli diretti ai passi carrabili regolarmente autorizzati ed in corso di validità, veicoli adibiti ai servizi di pubblico trasporto, veicoli adibiti all'espletamento di pubblici servizi, veicoli adibiti alla consegna merci, veicoli aventi come destinazione la struttura alberghiera, veicoli a servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno invalidi, velocipedi;

VISTO l'art. 7 del T.U. sulle norme della disciplina stradale approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n.285, e successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 22 Giugno 1999 n. 250;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Legislativo n. 267/2000, che attribuiscono ai Responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa e compiti di attuazione degli obiettivi definiti con atto d'indirizzo;

RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che a rendere fluido il traffico e sicura la circolazione;

ORDINA

A partire dal 20 Novembre 2013:

Sono vietati il transito e la sosta permanentemente a tutti i veicoli per la **5[^] Zona a Traffico Limitato** di cui all'allegata planimetria che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Sono esclusi:

1. I veicoli dei residenti anagrafici;
2. I veicoli riservati ai servizi delle Forze di Polizia, di soccorso, di pronto intervento (V.V.F.), Istituti di vigilanza, nonché di quelli riservati agli Uffici di Rappresentanza della Prefettura e di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del contrassegno speciale;
3. I veicoli dei titolari di passi carrabili, regolarmente autorizzati ed in corso di validità;
4. I veicoli adibiti all'espletamento di pubblici servizi per conto dell'Amministrazione Comunale (manutenzioni varie, raccolta differenziata, pulizia, ect.);
5. I veicoli elettrici adibiti alla consegna postale;
6. I veicoli adibiti alla consegna merci;
7. I veicoli adibiti ai servizi di pubblico trasporto (Trasporto pubblico locale, Taxi e noleggio con conducente);
8. I veicoli aventi come destinazione la struttura alberghiera presente lungo la 5[^] Z.T.L.;
9. I velocipedi;

il tutto disciplinato come appresso specificato:

- I residenti anagrafici della 5[^] zona a traffico limitato proprietari dei veicoli potranno transitare e sostare per le operazioni di carico e scarico (durata massima 15 minuti) sulle vie su indicate, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, previo ritiro del relativo contrassegno identificativo del veicolo, rilasciato dal Comando di Polizia Municipale e che avrà la validità al massimo di anni 1(uno);
- Tutti i veicoli adibiti ai servizi delle Forze di Polizia, di soccorso, di pronto intervento, Istituti di vigilanza, nonché di quelli riservati agli Uffici di Rappresentanza della Prefettura e di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del contrassegno speciale e con la presenza del disabile potranno transitare sulle vie su indicate e, specificatamente, dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
- Tutti i titolari di passi carrabili, regolarmente autorizzati ed in corso di validità, allocati nelle zone a traffico limitato potranno transitare ed avranno diritto di accesso, previa esibizione del titolo di proprietà dell'immobile o del contratto di locazione, oltre al titolo di proprietà del veicolo da autorizzare, previo ritiro del relativo contrassegno identificativo del veicolo, rilasciato dal Comando di Polizia Municipale e che avrà la validità al massimo di anni 1 (uno);

- Tutti i veicoli adibiti all'espletamento di pubblici servizi per conto dell'Amministrazione Comunale (manutenzioni varie, raccolta differenziata, pulizia, etc.) potranno transitare sui tratti stradali su indicati e, specificatamente, dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
- Tutti i veicoli elettrici adibiti alla consegna postale potranno transitare sui tratti stradali su indicati e, specificatamente, dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
- Tutti i veicoli adibiti ai servizi di consegna merci potranno transitare, dalle ore 07,00 alle ore 08,00, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
- Tutti i veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico, di cui sopra, potranno transitare sui tratti stradali su indicati, su chiamata e, specificatamente, dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
- Tutti i veicoli aventi come destinazione la struttura alberghiera presente lungo la 5^a Z.T.L., in quanto clienti ed in possesso di una prenotazione, potranno transitare ed effettuare il carico e scarico dei bagagli, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di che trattasi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, previa comunicazione della targa del veicolo, a cura della Direzione dell'albergo, e timbro di identificazione della struttura alberghiera stessa con data, ora di validazione e periodo di soggiorno, da trasmettere a mezzo fax o mail al Settore Polizia Municipale. I clienti della struttura alberghiera, senza prenotazione, fermati dal Corpo della Polizia Municipale e/o dagli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada saranno esentati dalla sanzione presentando, non appena in possesso, apposita attestazione sottoscritta dal gestore della struttura alberghiera che dovrà inviarla come sopra e completa dei citati dati (Targa veicolo/Struttura ricettiva/Data e ora di validazione/Periodo di soggiorno), in giornata, via fax o mail al Settore Polizia Municipale;
- Tutti i velocipedi potranno transitare sui tratti stradali su indicati, dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

All'interno della Zona a Traffico Limitato, individuata con deliberazione G.M. n. 354 del 08.11.2013:

- E' istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h a tutti i veicoli;
- E' istituito il divieto di transito ai veicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate.

Inoltre, all'interno della 5^a Zona a Traffico Limitato, i titolari di permesso dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- In caso di smarrimento o di furto del contrassegno e/o per il rilascio di un nuovo contrassegno, l'interessato dovrà provvedere a farne istanza all'ufficio preposto allegando una marca da bollo e con l'obbligo di versare la somma di € 10,00 (pari a € 5,16 per diritti di segreteria Comune di Brindisi - Settore Trasporti e € 4,84 al Comando di Polizia Municipale quale rimborso spese procedurali); in caso di furto, dovrà essere presentata copia di denuncia come per smarrimento;
- Per i rinnovi e/o le vidimazioni annuali è necessario che venga prodotto presso l'ufficio preposto del Comando di Polizia Municipale un'autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste immutate le condizioni oggettive tutte presenti al momento del rilascio;
- Ogni nuova autorizzazione di transito in ZTL, per la quale non sia prevista una specifica tariffa nell'apposito tabellario approvato dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere determinata in misura uguale a quella dei residenti titolari di passo carrabile autorizzati per il solo transito;
- In caso di cambio auto o residenza, vendita, permuta, distruzione, l'interessato dovrà comunicare al Comando di Polizia Municipale le variazioni con obbligo di riconsegna delle autorizzazioni rilasciate precedentemente;
- Il contrassegno autorizzativo da inserire nell'apposito portacontrassegni, fornito dal Comando di Polizia Municipale, dovrà essere applicato sul parabrezza del veicolo

- autorizzato in modo visibile, la mancata esposizione equivarrà, a tutti gli effetti, ad una mancata autorizzazione, lo stesso vale per gli altri tipi di contrassegni autorizzativi;
- In caso di uso improprio del contrassegno, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca dello stesso, anche dietro segnalazione del Comando di Polizia Municipale;
 - L'Amm.ne Com.le si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di introdurre in qualsiasi momento nuove norme di disciplina del traffico nelle vie e/o piazze comprese nella ZTL;
 - L'uso dei contrassegni di ZTL dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione e con le prescrizioni e le limitazioni rese note dalla segnaletica orizzontale e verticale. In caso di trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
 - In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sua sostituzione presso l'ufficio preposto, ferma restando la legittimità di qualsiasi sanzione applicata dagli agenti di Polizia Municipale, nel caso in cui non siano leggibili tutti i dati identificativi dell'autorizzazione;
 - Tutti i veicoli che privi della necessaria autorizzazione sostino abusivamente nelle Z.T.L. o nelle zone a sosta limitata potranno essere rimossi e trasportati nella depositaria a spese dei trasgressori;
 - Chiunque proceda alla contraffazione del permesso di accesso o della targa, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 482 del Codice Penale;
 - I contrassegni che non rientrano nelle fattispecie previste dalla presente ordinanza dovranno essere riconsegnati al Comando di Polizia Municipale;

DISPONE

- Il presente atto revoca e sostituisce tutte le precedenti ordinanze in materia di 5^a Z.T.L. e tutti i provvedimenti in contrasto.
- Di incaricare dell'esecuzione della presente Ordinanza gli Agenti di P.M..
- Di demandare al Comando di Polizia Municipale il rilascio dei contrassegni della Zona (AREA 5^a Z.T.L.) di cui alla presente ordinanza.

Brindisi, lì 14 Novembre 2013.

M/DM

IL SINDACO
(Cosimo GONSALES)



COMUNE DI BRINDISI
ASSESSORATO TRASPORTI E MOBILITA' URBANA

Progetto

Istituzione Zona a Traffico Limitato "Via R. Margherita e strade limitrofe".

TITOLO

STRALCIO DELLA AREA PEDONALE URBANA

Progettista

Dott. Arch. Carlo OSTERI

Collaboratori

Geom. Massimo DI MARI

Consulente

Data

LUGLIO 2013

Scala

1:500

Rev.

TAVOLA

2

LEGENDA



ZONA A TRAFFICO LIMITATO "VIA R. MARGHERITA E STRADE LIMITROFE"

